



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. 0100676 - DIPARTIMENTO della RAGIONERIA GENERALE dello STATO – IGEPA 3

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il comma 8 dell’articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009, che prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo 14;

VISTO il comma 6 del medesimo articolo 14 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l’esclusione degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE, tramite i propri tesoreri o cassieri, i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme;

VISTO il comma 2 dell’articolo 1 della citata legge n. 196 del 2009 il quale prevede che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche individuati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari;

VISTO l’articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il quale prevede che i prospetti

dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio;

RITENUTO di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 135553 del 14 novembre 2006 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 0128211 dell'8 febbraio 2010 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie e l'aggiornamento dei decreti SIOPE degli altri comparti di enti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 26253 del 12 aprile 2011 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti gestori di parchi, riserve naturali, parchi minerari e aree marine protette che, per tali enti, prevede l'avvio della rilevazione SIOPE dal 1° gennaio 2012;

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" con il quale è stata devoluta agli enti locali parte della fiscalità immobiliare, istituite nuove imposte e prevista la compartecipazione al gettito dell'IVA;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 3, il quale prevede che per realizzare in forma progressiva la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio;

VISTO il successivo comma 4 del citato art. 2, il quale prevede che ai comuni sia attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto;

VISTO l'art. 4 del citato decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, il quale prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche e città d'arte possano istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio;

VISTO il decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 recante "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" con il quale sono state previste le compartecipazioni comunali e provinciali all'addizionale regionale all'IRPEF, la compartecipazione provinciale alla tassa automobilistica regionale e il fondo sperimentale regionale di riequilibrio;

VISTO il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

RITENUTO pertanto, necessario integrare la codifica SIOPE degli enti locali alle disposizioni del citato decreto legislativo del 14 marzo 2011, n.23, del citato decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68 e del citato decreto del ministro dell'economia e delle finanze n. 26253 del 12 aprile 2011;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Attività degli enti locali)

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati "A/1" e "B" al presente decreto. Le comunità montane, le comunità isolate e gli altri enti locali indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuati nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati "A/2" e "B" al presente decreto.

2. I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si riferisce.

3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti locali di cui al comma 1:

- provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;
- uniformano la codificazione alle istruzioni del "Glossario dei codici gestionali" e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La nuova versione del "Glossario dei codici gestionali" verrà pubblicata sul sito internet

www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;

- applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;
- attribuiscono ai residui esistenti alla data di adozione della nuova codifica il codice gestionale più attinente tra quelli previsti per la voce economica di bilancio alla quale il residuo è imputato. Tale modalità di attribuzione è limitata ai residui esistenti alla suddetta data, imputati in bilancio secondo criteri diversi da quelli previsti dal presente decreto;
- comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE.

Articolo 2

(Modalità di acquisizione dati)

1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come "tesorieri", non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.

2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri – Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it.

3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it. I tesorieri o cassieri chiedono il codice-ente degli enti di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche anagrafiche successive, alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio. A tal fine il tesoriere o cassiere

comunica il codice fiscale dell'ente e la legge o il provvedimento che ha determinato la variazione anagrafica.

4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesoriери o cassieri con il codice previsto per gli "incassi in attesa di regolarizzazione" o per "gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa". A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale dell'incasso. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesoriери o cassieri con il codice previsto per i "pagamenti in attesa di regolarizzazione", o per i "pagamenti da regolarizzare per pignoramenti" o per "i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa". A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale del pagamento. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali.

6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesoriери trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato "C" al presente decreto. Entro lo stesso termine gli enti locali comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.

7. Alle operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere o cassiere nell'anno successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di

incasso e di pagamento è attribuita la data contabile corrispondente all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data contabile fittizia).

Articolo 3

(Accesso al SIOPE)

1. Ciascun ente locale accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti e alle elaborazioni prodotte anche sulla base delle richieste dalle Associazioni degli enti.

2. Le modalità tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it.

3. La Banca d'Italia è il gestore del SIOPE e provvede all'attività necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 4

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012 e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO